

## NOTA

### Centro di diritto penale tributario

Paolo Comuzzi

\*\*\*\*\*

#### La sentenza

La sentenza che vogliamo segnalare è la seguente: Cassazione 27848/2019.

#### Il tema che viene trattato

Il tema che viene discusso in questa sentenza concerne il reato di cui all'articolo 648 bis del Codice penale in quanto una società (che chiamiamo A) avrebbe ricevuto dalla società B somme di denaro che la stessa B avrebbe illecitamente accumulato (mediante reati di carattere fiscale).

Tali somme sarebbero giunte da B ad A in ragione di “... *un simulato contratto preliminare di compravendita* ...”.

Evidenzio che a carico della società ricorrente (A) è stato sollevato anche l'illecito amministrativo di cui all'articolo 5 e 25 *octies* della legge 231/2001.

#### Commenti

La Corte parte dalla premessa in diritto secondo cui per la configurabilità del reato di riciclaggio non è necessario che la consapevolezza della provenienza illecita del bene ricevuto si estenda fino ad avere chiare le circostanze di tempo, modo e luogo del reato presupposto.

Dice la Cassazione che la prova della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato può trarsi anche da fattori indiretti purché la loro coordinazione logica non sia equivoca (o meglio che detta coordinazione “sia tale da consentire l'inequivoca dimostrazione della malafede”).

Di fronte a questa considerazione sorge il tema degli indici che hanno portato i giudici di merito a concludere circa la anomalia della operazione:

1. Il soggetto (B) che ha ricevuto le somme era una impresa di pulizie e le somme sono state erogate per una operazione immobiliare;
2. Il soggetto (A) e (B) erano tra loro in collegamento economico (con un accordo molto oneroso e forse fuori mercato) e quindi erano noti l'uno all'altro;

3. Il soggetto (A) e (B) avevano una forma di legame tra i rappresentati legali;
4. La operazione era costruita con riferimento ad un bene la cui destinazione erano verso finalità estranee rispetto a quello di esercizio dell'impresa.

Sono tutti indici portati dai giudici di merito e che li hanno portati alla conclusione di una operazione simulata e si tratta di indici che la Cassazione giudica come indici logici e capaci di fornire supporto alla decisione che gli stessi hanno assunto.

Sono elementi che possono supportare la conclusione considerato anche che per il delitto di riciclaggio “... *non è necessario che sia efficacemente impedita la tracciabilità del percorso dei beni provento del reato ma è sufficiente anche che essa sia solo ostacolata ...*”.